



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 novembre 2012 (14.11)
(OR. en)**

15609/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0465 (COD)**

**CODEC 2521
COWEB 169
PE 484**

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 25-26 ottobre 2012)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, sig. Iuliu WINKLER (PPE - RO), ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione contenente nove emendamenti (emendamenti 1-9) alla proposta di regolamento.

II. DISCUSSIONE

Non ha avuto luogo alcuna discussione.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 25 ottobre 2012, la plenaria ha adottato i nove emendamenti il cui testo è allegato alla presente nota.

**Procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione
CE-Serbia e dell'accordo interinale CE-Serbia ***I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 ottobre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (COM(2011)0938 – C7-0010/2012 – 2011/0465(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0938),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0010/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0273/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) *Onde* garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'accordo interinale e dell'ASA, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze *devono* essere esercitate *in conformità del* regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. ***Poiché le misure di esecuzione rientrano nella politica commerciale comune, si dovrebbe ricorrere alla procedura di esame per la loro adozione. Qualora l'accordo interinale e l'ASA prevedano la possibilità, in circostanze eccezionali e critiche, di applicare immediatamente le misure necessarie ad affrontare la situazione, la Commissione dovrebbe adottare immediatamente tali atti di esecuzione.***

Emendamento

(4) *Al fine di* garantire condizioni uniformi *di esecuzione* dell'accordo interinale e dell'ASA, *dovrebbero essere attribuite* alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze *dovrebbero* essere esercitate *conformemente al* regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Per l'adozione di misure immediate in caso di circostanze eccezionali e critiche, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione di misure definitive, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure causi un danno che sarebbe difficile da riparare è necessario consentire alla Commissione

*di adottare misure provvisorie
immediatamente applicabili.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi a circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 4, dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell'articolo 42, paragrafo 4, dell'ASA, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) L'ASA e l'accordo interinale prevedono che determinati prodotti dell'agricoltura e della pesca originari della Serbia possano essere importati nell'Unione applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario fissare le disposizioni che disciplinano la gestione di tali contingenti.

(5) L'ASA e l'accordo interinale prevedono che determinati prodotti dell'agricoltura e della pesca originari della Serbia possano essere importati nell'Unione applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario fissare le disposizioni che disciplinano la gestione *e la revisione* di tali contingenti *tariffari, al fine di consentirne una valutazione approfondita.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi o accordi modificati in virtù dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra l'Unione e la Repubblica di Serbia vengono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, o, eventualmente, per quanto riguarda i prodotti agricoli, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi o accordi modificati in virtù dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra l'Unione e la Repubblica di Serbia, ***e che non comportano cambiamenti sostanziali,*** sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo 13, paragrafo 3, o eventualmente, per quanto riguarda i prodotti agricoli, secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, la procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, la procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'**articolo 5** del medesimo regolamento.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'**articolo 4** del medesimo regolamento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, la procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.